

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA 2024**

La "Legge di Bilancio 2024" ha previsto importanti novità per la garanzia per i mutui prima casa: nel dettaglio, si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 31.12.2023 al 31.12.2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo – sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Nella scheda si fa il punto sulla misura, delineando il quadro delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

■ **NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI DAL 2024**

La nuova disciplina per i lavoratori impatriati con le novità introdotte dal cd. "Dlgs fiscalità internazionale". Nella scheda si analizzano gli aspetti principali delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dall'1.01.2024.

■ **NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI BILANCI A PARTIRE DAL 01.01.2024**

Il Parlamento Europeo ha rivisitato le soglie dimensionali delle micro, piccole, medie e grandi imprese. L'innalzamento significativo dei parametri dimensionali interessa i bilanci delle imprese relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 01.01.2024, o in data successiva. L'applicazione dei nuovi criteri dimensionali ha un ruolo fondamentale in termini di obblighi e adempimenti per le imprese. Nella scheda analizzeremo l'impatto della disposizione in esame.

■ **CU 2024 LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI: ESEMPI PRATICI DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DATI FISCALI**

Gli enti sportivi dilettantistici, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 18 marzo 2024, le CU - Certificazioni Uniche, nelle quali vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Per effetto della riforma dello sport, contenuta nel D. Lgs. 36/2021 che ha trovato applicazione a partire dal 1° di luglio 2023, è possibile che i sostituti di imposta debbano elaborare e trasmettere due distinti modelli CU 2024. Nella rubrica "Sapere per fare" di questa settimana, analizzeremo alcuni casi pratici di compilazione della sezione dati fiscale del modello di Certificazione Unica per i compensi corrisposti a lavoratori sportivi autonomi. Nella prossima ci dedicheremo a casi pratici di compilazione in presenza di compensi di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa.


PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO



■ **SCADENZARIO DAL 09.02.2024 AL 23.02.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Mail dipendenti: nuove indicazioni dal Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali nella recente newsletter n. 517 comunica di aver adottato un **nuovo documento di indirizzo denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati"**.

[Scarica qui il testo](#)

Si tratta di linee guida indirizzate ai datori di lavoro pubblici e privati in materia di gestione della posta elettronica dei dipendenti che analizzano in particolare **l'utilizzo di programmi forniti in modalità cloud che spesso trattano in modo generalizzato e sistematico i dati** senza possibilità di disabilitare o modificare le modalità di archiviazione, con possibile violazione delle norme vigenti.

Nel provvedimento **il Garante richiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica consentano di modificare le impostazioni** di base, impedendo la raccolta dei metadati o **limitando il loro periodo di conservazione**.

Il periodo considerato congruo sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica del lavoratore, rispettando le normative a tutela dei lavoratori, è fissato a:

- ◆ un massimo di 7 giorni,
- ◆ estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.

Imposta consumo Campione d'Italia: le aliquote 2024

Con il [Decreto MEF del 24 gennaio](#) vengono **modificate le aliquote**, previste dal Decreto MEF 16 dicembre 2020, **sull'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia**.

Ricordiamo che ai sensi dell'art 1 dello stesso decreto **l'ILCCI, imposta locale sul consumo di campione d'Italia, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali** nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

Ai fini dell'ILCCI è consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel Comune per finalità estranee all'esercizio d'impresa, arte o professione.

È, inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel Comune per l'effettuazione di operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 16. Infine, con il [Decreto MEF del 12 aprile 2022](#) è stato approvato il **Modello di Dichiarazione dell'Imposta** sul consumo di Campione d'Italia che **va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate**.

Fringe benefit: prestiti e ricalcolo interessi entro il 28 febbraio



Nel convegno organizzato dal Sole 24 ore Telefisco 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito al **calcolo del valore dei prestiti aziendali concordati ai dipendenti come fringe benefit**.

In particolare, si precisa che devono essere effettuati per tutto il periodo 2023 con le regole, più favorevoli per i lavoratori, previste dal DL Anticipi 145 2023, anche se la norma è entrata in vigore solo il 17 dicembre scorso.

Va ricordato che il DL anticipi prevede che il valore sia sempre calcolato come 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tur e l'importo degli interessi con il tasso effettivo ma il Tasso ufficiale di riferimento da considerare non è quello in vigore al termine di ciascun anno bensì

- ◆ per i prestiti a tasso variabile, il Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata,
- ◆ per i prestiti a tasso fisso, il Tur da utilizzare è invece quello vigente alla data di concessione del prestito.

L'Agenzia ha precisato quindi **che i datori di lavoro dovranno ricalcolare la tassazione delle ritenute per tutte le rate dell'anno con le nuove regole** ed effettuare le **eventuali correzioni in sede di conguaglio di fine anno, che scade il 28 febbraio 2024**.

Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

Durante la recente edizione di Telefisco, il **MEF ha fornito un utile chiarimento in tema di dichiarazione IMU e altri tributi locali**.

In particolare, viene precisato che, **le dichiarazioni dei tributi locali possono essere ravvedute anche oltre i 90 giorni**, affermazione che cambia l'orientamento precedente secondo il quale con ritardo oltre i 90 giorni si consideravano omesse.

Il ministero afferma che **è possibile perfezionare il ravvedimento dell'omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni**, rispetto al termine ordinario di presentazione, **con sanzione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi**. Non è quindi omessa dichiarazione, ma dichiarazione tardiva quella presentata oltre 90 giorni.

Imposta sostitutiva mance: codici tributo

Con [la Risoluzione n. 11 del 6 febbraio](#) le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, sia lato percettore che per i sostituti di imposta. Per il versamento, tramite modello F24, **vanno utilizzati dai datori di lavoro i seguenti codici tributo:**

- ◆ "1067" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- ◆ "1605" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- ◆ "1917" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";



- ◆ "1918" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- ◆ "1306" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Quando non è trattenuta dal sostituto, l'imposta **può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione** dei redditi **con il codice tributo: "1838"**.

Imposta di soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento

Il Ministero dell'Economia durante Telefisco 2024 ha chiarito che **i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno agli enti locali anche se non è stata pagata dal cliente**. Ricordiamo infatti che con il DI n. 34/2020 il ruolo dei gestori delle strutture ricettive è mutato in modo radicale in quanto sono divenuti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno che della presentazione della dichiarazione.

In caso di inadempimento, sono previste sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell'importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e sanzioni del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo.

Bonifici a cavallo d'anno: chiarimenti dall'Agenzia

L'agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1° febbraio, relativamente alla non coincidenza tra le date di pagamento con bonifico e il relativo addebito sul conto corrente, viene evidenziato che **nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l'addebito sul conto corrente dell'erogante**.

Come nel caso di utilizzo di carta di credito (risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E,) l'Agenzia ritiene che le somme si **considerino versate nel momento stesso in cui si manifesta la volontà di sostenere l'onere** dando ordine di pagamento alla banca.

Il momento successivo in cui avviene l'addebito sul conto corrente riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato, irrilevante ai fini fiscali.

Avvocati: compensi minimi disapplicabili per la Corte UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito con la sentenza nella causa C 438 2022 che **le tariffe minime di compenso professionale degli avvocati** fissate dagli ordini professionali devono essere disapplicate dal giudice in quanto **costituiscono una violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza**.

Nello specifico la sentenza afferma che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, **quindi il giudice è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale** anche



qualora non sia stato sottoscritto tra le parti alcun contratto di servizi forensi e **anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato.**

Infatti, la normativa nazionale che non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati dev'essere considerata una **restrizione della concorrenza** in presenza della quale non possono essere invocati obiettivi legittimi asseritamente perseguiti dalla normativa nazionale.

Concludiamo informando che **dal 9 febbraio 2024 all'8 marzo 2024**, è possibile effettuare **l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2023** accedendo all'area autenticata del [sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria](#), tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.



▪ FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA 2024

La “Legge di Bilancio 2024” ha previsto importanti **novità** per la **garanzia** per i **mutui prima casa**: nel dettaglio, si interviene sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, **prorogando** dal 31.12.2023 **al 31.12.2024** la possibilità di usufruire della garanzia **massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo – sulla **quota capitale** dei **mutui** destinati alle **categorie prioritarie**, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Di seguito si fa il punto sulla misura, delineando il **quadro** delle **agevolazioni** per l'**acquisto** della **prima casa** di abitazione.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA 2024									
FONDO PRIMA CASA IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	<p>Con la “Legge di Stabilità per il 2014”¹ è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (“Fondo prima casa”), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.</p> <p>Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250.000 euro, per l'acquisto - anche con interventi di ristrutturazione, purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale; ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. <p>Le misure attuative sono state emanate con apposito decreto ministeriale,² mentre è stata individuata la Consap quale soggetto gestore del Fondo.</p> <p>Il funzionamento del Fondo, secondo la disciplina “ordinaria” prevista a regime, può essere riassunto come di seguito:</p>								
	FONDO GARANZIA PRIMA CASA – DISCIPLINA A REGIME								
	<table border="1"> <tr> <td>COSA CONCEDE</td> <td>Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari</td> </tr> <tr> <td>MISURA DELLA GARANZIA</td> <td>50% della quota capitale</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA DI INTERVENTI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica </td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI</td> <td> <p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. <p>L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti</p> </td> </tr> </table>	COSA CONCEDE	Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta , su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari	MISURA DELLA GARANZIA	50% della quota capitale	TIPOLOGIA DI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica 	TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI	<p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. <p>L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti</p>
	COSA CONCEDE	Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta , su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari							
	MISURA DELLA GARANZIA	50% della quota capitale							
TIPOLOGIA DI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica 								
TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI	<p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. <p>L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti</p>								

¹ Art. 1 comma 48 ,lettera c) della Legge 147/2013.

² **D.M. 31.07.2014**, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29.09.2014.



		<p>del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente</p>					
	<p>GARANZIA STATALE</p>	<p>Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza</p>					
	<p>ALIMENTAZIONE DEL FONDO</p>	<p>Il fondo può essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.</p>					
<p>LE NOVITÀ DELLA "LEGGE DI BILANCIO 2024"</p>	<p>La "Legge di Bilancio 2024" è intervenuta sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31.12.2024 (dal 31.12.2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie per l'accesso ai mutui garantiti – al pari di quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.</p> <table border="1" data-bbox="520 949 1362 1223"> <thead> <tr> <th>CATEGORIE PRIORITARIE RILEVANTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giovani coppie</td> </tr> <tr> <td>Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori</td> </tr> <tr> <td>Conduttori di alloggi IACP</td> </tr> <tr> <td>Giovani di età inferiore ai 36 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel dettaglio, viene prorogato dal 01.01.2024 al 31.12.2024 il regime speciale per cui la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata dal 50 all'80% della quota capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui; ◆ per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (Loane to Valute – LTV). <p>Per quanto attiene alla copertura finanziaria, la manovra 2024 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.</p>		CATEGORIE PRIORITARIE RILEVANTI	Giovani coppie	Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori	Conduttori di alloggi IACP	Giovani di età inferiore ai 36 anni
CATEGORIE PRIORITARIE RILEVANTI							
Giovani coppie							
Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori							
Conduttori di alloggi IACP							
Giovani di età inferiore ai 36 anni							
<p>ESTENSIONE DEL REGIME PRIORITARIO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE</p>	<p>Per supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, la "Legge di Bilancio 2024"³ dispone che, per il 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito i seguenti nuclei familiari:</p> <table border="1" data-bbox="424 1890 1433 1989"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">a)</td> <td>nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui</td> </tr> </table>		a)	nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui			
a)	nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui						

³ Art. 1, commi 9-12 della Legge 213/2023.



b)	nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45.000 euro annui
c)	nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50.000 euro annui

Per le **domande di finanziamento con limite di finanziabilità** – inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento ed il prezzo d'acquisto dell'immobile – comprensivo degli oneri accessori, **superiore all'80%, presentate a decorrere dal 30.01.2024⁴ e fino al 31.12.2024**, da parte dei nuclei familiari di cui sopra, la **garanzia** del Fondo per la prima casa è **rilasciata**, rispettivamente, nella **misura massima**:

- ◆ dell'**80%** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le famiglie che ricadono nelle condizioni per i nuclei di cui alla precedente **lettera a)**;
- ◆ dell'**85%** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla precedente **lettera b)**;
- ◆ del **90%** per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla precedente **lettera c)**.

In relazione alle garanzie rilasciate alle predette condizioni, si prevede **l'accantonamento, a titolo di coefficiente di rischio**, di un importo non inferiore:

- ◆ all'**8,5%** dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla **lettera a)** sopra menzionata;
- ◆ al **9%** dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla **lettera b)**;
- ◆ al **10%** dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla **lettera c)**.



Viene altresì prorogata la disposizione che consente l'operatività della **garanzia all'80%** anche quando il tasso effettivo globale (**TEG**) è **superiore** al tasso effettivo globale medio (**TEGM**) per le domande presentate **dal 01.01.2023 al 31.12.2024** che rispettino determinate condizioni⁵.

Con riferimento a tutte le **categorie aventi priorità** per l'accesso al credito la norma⁶ prevede altresì, **per l'anno 2024**, la **permanenza** della **garanzia** del Fondo per la prima casa anche nelle ipotesi di **surroga del mutuo originariamente** acceso per l'acquisto della prima casa, purché:

- ◆ le condizioni economiche rimangano **sostanzialmente invariate** o siano migliorative di quelle originarie;
- ◆ e comunque **non abbiano impatti negativi** sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

⁴ Trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2024".

⁵ Individuate al primo periodo dell'art. 64, comma 1 del D.L. 73/2021.

⁶ Art. 1, comma 13 della "Legge di Bilancio 2024".



**RIMBORSO
INTERESSI MUTUO
PRIMA CASA E
FRINGE BENEFIT**

Nell'ambito delle misure di favore previste sugli **interessi corrisposti sul mutuo prima casa** merita di essere annoverata anche la disciplina prevista per **fringe benefit** che, quest'anno, è oggetto di importanti novità.

Per i **contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente**, infatti – a regime⁷ – include, **tra i fringe benefit i mutui a tasso agevolato** offerti dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, nel **limite ordinario di 258,23 euro**.



La “Legge di Bilancio 2024” è intervenuta sulla disciplina applicabile per il **periodo d'imposta 2024** introducendo un **nuovo doppio limite** alla soglia dei fringe benefits detassati pari a:

- ◆ **2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico⁸;
- ◆ **1.000 euro** per i dipendenti senza figli.

Per il **2024** si prevede che per **tutti i dipendenti**, anche se con soglie differenziate viste sopra, l'applicazione **dell'esenzione** potrà riguardare anche

- ◆ rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell'acqua e dell'energia elettrica;
- ◆ **rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo**, relativi alla casa di abitazione.

Per il periodo d'imposta in corso, pertanto, i **lavoratori dipendenti** si troveranno a poter fruire di **due possibili** agevolazioni che si vedranno in seguito.

Rimborso degli interessi sostenuti verso il proprio istituto

Si tratta della **soluzione più semplice** dal punto di vista procedurale in quanto: per applicare il **limite maggiorato di euro 2.000**, è sufficiente che il lavoratore dipendente produca una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà nella quale indica, tra l'altro, il **codice fiscale dei figli a carico**.



L'**atto notorio** va reso con le **modalità** che il datore di lavoro e il lavoratore ritengono **più convenienti**.

Prestiti a tasso agevolato da parte del datore di lavoro

In caso di **concessione diretta** di **prestiti** ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), **dal 2023⁹** il **reddito imponibile del dipendente** è pari al **50%** della **differenza** tra:

- ◆ l'importo degli **interessi** calcolato al **tasso ufficiale** di riferimento – vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito – come previsto dalla normativa fiscale, e
- ◆ l'importo degli interessi calcolato al **tasso applicato** sugli stessi.

In pratica:

- ◆ **come in passato si applica l'abbattimento forfettario al 50%** del differenziale tra gli interessi calcolati in base al TUR e quelli calcolati con il tasso effettivo applicato al prestito al dipendente;

⁷ L'art. 51, comma 4, del TUIR.

⁸ Figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili o non superiore a 4.000 euro se under 24.

⁹ Per effetto delle novità apportate in sede di conversione del c.d. “Decreto Anticipi” (art. 3, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 145/2023).





	<ul style="list-style-type: none">◆ si introduce però una distinzione tra tassi variabili e fissi al fine di correggere gli effetti distorsivi dei recenti aumenti della BCE.
MODULISTICA FONDO PRIMA CASA	<p>CONSAP¹⁰ mette a disposizione la modulistica Fondo prima casa che è possibile scaricare qui:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Modello di domanda da presentare ad una banca/intermediario finanziario aderente all'iniziativa: download◆ Modello di domanda per le famiglie numerose da presentare ad una banca/intermediario finanziario aderente all'iniziativa: download <p>Si fa presente che domande compilate su moduli diversi da quello qui scaricabile, o scaricabile dai siti del MEF o dell'Abi, non potranno essere prese in considerazione.</p>

¹⁰ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa – è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



• NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI DAL 2024

La **nuova disciplina** per i **lavoratori impatriati** a seguito delle novità introdotte dal “**Decreto fiscalità internazionale**”¹¹ che ha previsto:

- ◆ la **riduzione della percentuale di detassazione** del reddito (che diventa pari al 50% per tutti);
- ◆ l'**esclusione del reddito di impresa da quelli agevolabili**;
- ◆ l'**introduzione del limite annuo massimo** di reddito pari a 600.000 euro;
- ◆ l'**accesso all'agevolazione** solo per **soggetti specializzati e qualificati**;
- ◆ l'**eliminazione dell'ulteriore quinquennio agevolato**.

Nella scheda si analizzano gli aspetti principali delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dall'1.01.2024.

NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI DAL 2024	
PREMESSA	<p>Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva le proposte di modifica al decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale¹².</p> <p>Fin da subito apparso evidente la necessità di stabilire delle clausole di salvaguardia a tutela di coloro che hanno programmato il trasferimento in Italia facendo affidamento sul regime degli impatriati secondo la formulazione ante 2024, posto che anche chi ha trasferito la residenza (solo anagrafica) in Italia nel secondo semestre del 2023 avrà come primo periodo di imposta italiano l'anno 2024.</p>
DECORRENZA E SOGGETTI INTERESSATI	<p>Le nuove disposizioni entrano in vigore¹³ dal 01.01.2024.</p> <p>L'Esecutivo ha dovuto pensare a una sorta di clausola di salvaguardia per tutti coloro che, essendosi trasferiti in Italia nel secondo semestre del 2023, avrebbero avuto l'anno 2024 come primo periodo effettivo di residenza, restando così assoggettati alla nuova legge.</p> <p> Relativamente clausola di salvaguardia il Legislatore stabilisce che le regole ante 2024 continuano a trovare applicazione – dal 2024 – per i lavoratori che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023; idem, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.</p> <p>La legge è rivolta sia ai lavoratori italiani che a quelli stranieri; analogamente, anche l'eventuale datore di lavoro può essere sia italiano che straniero (ovviamente salvo e impregiudicato l'esercizio dell'attività lavorativa in Italia).</p> <p>Con esclusivo riferimento ai lavoratori italiani, la misura è destinata a creare potenziali problemi pratici di attuazione e dubbi interpretativi per quei lavoratori</p>

¹¹ [D.lgs. 209/2023](#) di attuazione della riforma fiscale, in vigore dal 29.01.2023

¹² Tali proposte sono state infatti cristallizzate nell'art. 5 del [D.lgs. 209/2023](#) (“Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, Titolo I – Capo II).

¹³ Fissata all'art. 7 del [D.lgs. 209/2023](#).



che, durante la loro permanenza all'estero, **non si erano iscritti all'AIRE**: tali soggetti, nella pratica, **non potranno “trasferire ufficialmente” la residenza anagrafica entro il 31.12.2023**, posto che risultano già regolarmente residenti secondo i registri comunali delle anagrafi nazionali, non essendo stati – appunto – iscritti all'AIRE e, quindi, non avendo di fatto mai ufficialmente spostato la propria residenza anagrafica rispetto a quella formalmente risultante prima di andare all'estero.

Come dimostrare il trasferimento

A questo punto si ritiene che il trasferimento dovrebbe poter risultare da **qualsiasi documento** idoneo a dimostrare l'**avvenuto ritorno/spostamento in Italia entro il 31.12.2023**.

In proposito sarebbe utile, da parte degli operatori, un **elenco** della predetta **documentazione probativa** – quanto meno a titolo esemplificativo.

Comunque, possiamo logicamente ipotizzare, a livello quanto meno indiziario, elementi quali:

- ◆ l'**inizio dell'attività lavorativa**;
- ◆ la **cancellazione** dai **registri esteri** ai **fini fiscali** e **anagrafici**;
- ◆ la **cessazione** del **contratto di locazione** della **casa** previamente **detenuta all'estero** e/o del contratto di lavoro straniero;
- ◆ la **cessazione** del **contratto di locazione** stipulato per la propria **casa italiana**, allorquando ci si era trasferiti all'estero (se, ovviamente, la casa italiana era stata concessa in locazione a terzi);
- ◆ la **cessazione** degli eventuali **abbonamenti personali** ai **mezzi pubblici** nel Paese straniero e la sottoscrizione di simili abbonamenti in Italia;
- ◆ altri analoghi **indizi di rientro in Italia**.

La **situazione** parrebbe **più agevole** per coloro che, in ogni caso, a seguito del trasferimento in Italia andranno a **vivere in un domicilio** – anche all'interno dello stesso Comune – **diverso** rispetto a quello che si era abbandonato trasferendosi all'estero. In tal caso, infatti, la **residenza formale** resta sempre **italiana**, ma la **modifica** del **domicilio effettivo**, a partire da una determinata data **nel secondo semestre 2023**, rappresenta senza dubbio un **forte elemento indiziario** in merito alla dimostrazione dell'**avvenuto rientro** in Italia, **quale trasferimento della residenza anagrafica ante il 01.01.2024**.

In sostanza, appaiono **validi** agli effetti dimostrativi tutti quegli stessi **mezzi di prova** utilizzabili al fine di dimostrare il **luogo di effettiva residenza fiscale** nel rispetto della normativa convenzionale, indipendentemente dall'iscrizione all'AIRE, requisito formale che¹⁴, viene ora derubricata a mera presunzione legale relativa (susceptibile di contraria dimostrazione da parte del contribuente).

¹⁴ come noto, nella nuova versione dell'art. 2 del TUIR.



	<p>Trasferimenti Svizzera-Italia, Germania-Italia.</p> <p>Restando in tema di cambio di residenza fiscale, particolare attenzione andrà posta relativamente a eventuali trasferimenti dalla Svizzera all'Italia e dalla Germania all'Italia: per tali cambi, infatti, come da specifici accordi convenzionali, il cambio della residenza decorre in realtà dallo stesso giorno dell'anno nel quale si attua il trasferimento in Italia (con contemporanea cessazione della residenza fiscale nel Paese estero), indipendentemente dal noto usuale calcolo dei 183/184 giorni. I predetti trattati (e relativi protocolli aggiuntivi) fanno venir meno la regola generale¹⁵ e prevedono che:</p> <div data-bbox="432 613 1439 938" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente:</p><ul style="list-style-type: none">◆ cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante,◆ non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio.<p>L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.</p></div> <p>Stante tale previsione di carattere internazionale – quindi sovraordinata rispetto alla legge domestica¹⁶ – in realtà, nelle siffatte fattispecie di trasferimenti della residenza fiscale, non si pone la necessità di ricorrere alla sopra menzionata clausola di salvaguardia, poiché il primo periodo di imposta italiano sarà comunque il 2023 (giorno in cui avviene il trasferimento in corso d'anno) e non il 2024. E ciò, indipendentemente dalla lunghezza del periodo (dunque, fosse anche a dicembre 2023).</p> <p>Proprio per questo, però, il contribuente dovrà valutarne la ridotta convenienza con riferimento alla necessariamente ridotta quantità di reddito beneficiaria delle agevolazioni, maturata nel primo periodo di imposta, nonché calcolare il primo quinquennio a partire dal 2023, invece che dal 2024 (in sostanza si “perde” quasi un anno intero di reddito agevolabile).</p>
BENEFICI DEL REGIME	<p>Resta identico il periodo iniziale di fruizione del regime: il beneficio si ha per cinque periodi di imposta (vale a dire il periodo di acquisizione della residenza fiscale in Italia più altri quattro).</p> <p>Passando all'esame in dettaglio dei vari benefici stabiliti con il nuovo Regime Impatriati, la norma offre però subito due novità di rilievo:</p> <div data-bbox="432 1760 1439 1935" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>I) La detassazione è adesso prevista solo per quella parte di reddito che non supera i 600.000 euro (attualmente, non è stabilito alcun limite massimo reddituale). In proposito viene tra l'altro precisato che il predetto limite è da considerarsi annuale, evitando dubbi interpretativi; se il reddito prodotto</p></div>

¹⁵ Di cui al paragrafo 1 dell'art. 4 del Modello Convenzionale.

¹⁶ Art. 117 della Costituzione; art. 169 del TUIR; art. 75 del D.P.R. 600/1973.



nell'anno sarà – ad esempio – 800.000 euro, il beneficio spetta comunque per 600.000 euro, e i restanti 200.000 euro sono esclusi dall'agevolazione

II) Detta **esenzione** è inoltre **fissata al 50%**, senza differenze regionali tra il Mezzogiorno e il resto del Paese: oggi abbiamo invece un abbattimento del 90% di imponibile per chi ha acquisito la sua prima residenza (al momento dell'impatrio) in un Comune del Mezzogiorno; e del 70%, per gli altri

Tra le novità di maggior rilievo, inoltre, **non è più previsto** il c.d. **ulteriore quinquennio agevolativo**, stabilito a seguito di acquisti di immobili in Italia e/o presenza di figli minori; a parziale “ristoro”, però, l'odierno Legislatore ha stabilito una **nuova disposizione** che prevede una **maggiore agevolazione** con “detassazione” del **60%** nel caso in cui il lavoratore trasferito in Italia abbia **figli minori**.

In particolare, la percentuale che concorre alla formazione del reddito complessivo scende al 40% nel caso in cui **il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore**. Nell'ipotesi di **nascita di un figlio** (ovvero, di adozione di un minore di età) durante il periodo in cui si beneficia del regime, il **maggiore vantaggio** è fruito a partire **dal periodo di imposta in corso** al momento della **nascita** (o dell'adozione) e per il **tempo residuo di fruibilità** dell'**agevolazione**.



Peraltro, la **maggiore agevolazione** si applica solo a **condizione** che, durante il suddetto **periodo di fruizione** del regime da parte del lavoratore, il **figlio minore di età** (ovvero, il minore adottato) sia **residente nel territorio dello Stato**.

Qualche beneficio è stabilito anche con riferimento a eventuali immobili acquisiti in Italia:

III) Limitatamente ai **soggetti** che **trasferiscono** la loro **residenza anagrafica** nell'anno **2024**, il regime si applica infatti per **ulteriori 3 periodi di imposta** nel caso in cui il **contribuente** è **diventato proprietario**, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, non oltre i 12 mesi precedenti al trasferimento, di un'**unità immobiliare** di tipo **residenziale** adibita ad **abitazione principale** in Italia. In tal caso i redditi, anche negli ulteriori 3 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare

Da notare che ora l'impatriato che si trasferisce in Italia il 01.01.2024, **per avere l'ulteriore triennio agevolato** deve esser divenuto (unico) pieno proprietario di un immobile abitativo italiano tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023, nonché adibirlo a sua “prima casa”.

In merito al titolo di **possesso**, atteso che la norma nulla precisa, limitandosi a utilizzare la locuzione “*diventato proprietario*” (come d'altronde nella norma ante 2024), appare assolutamente **legittimo acquisire l'immobile** pure tramite **donazione**. Ciò, però, purché si tratti della piena proprietà e l'immobile risulti alla fine intestato solo al soggetto impatriato.



	<p>In sostanza, chiunque acquisterà un'immobile in Italia (da adibire ad abitazione principale) a partire dal 1° giorno successivo al suo trasferimento in Italia (post 01.01.2024), resterà escluso dall'agevolazione.</p> <p>Infine, dovrebbe restare impregiudicato il regime giuridico concernente gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all'estero (c.d. "rientro dei cervelli"); ciò, presumibilmente, in quanto trattasi di soggetti che possiedono analoghe qualifiche di specializzazione richieste dalla nuova disciplina 2024. Peraltro, anche su questo è più opportuna una conferma da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>
REQUISITI DI ACCESSO	<p>Per quanto riguarda i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime, in primo luogo i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (prima erano solo due).</p> <p>Se il lavoratore presta l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento, oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 6 periodi di imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;◆ 7 periodi di imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. <p> In sostanza, laddove il lavoratore presti la sua opera in Italia, in continuità col medesimo datore di lavoro estero (o medesimo gruppo estero) precedente, occorre andare a verificare se, ancora prima di tale impiego estero, detto lavoratore già prestava attività in Italia a favore dello stesso soggetto/gruppo: in questa seconda evenienza, il periodo di lavoro estero minimo è di 7 periodi di imposta, mentre nel primo caso è di 6 periodi di imposta.</p> <p>I lavoratori devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni (come noto, attualmente tale periodo minimo di residenza è di 2 anni): se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi (senza invece sanzioni). Si tratta di un'importante precisazione che, non esiste nell'ultima versione della norma precedente¹⁷.</p> <p>Viene ribadito che l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano (e fin qui nulla di nuovo). Ciò che cambia è però che i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione¹⁸.</p>

¹⁷ Art. 16 del D.lgs. 147/2015.

¹⁸ Come definiti dal D.lgs. 108/2012 e dal D.lgs. 206/2007.



Si tratta di un'altra importante novità e la norma è emanata per **favorire l'impatrio di "soggetti qualificati / specializzati"**, non di "tutti" indistintamente.



In sostanza, per beneficiare del regime agevolativo, i lavoratori dovranno essere in **possesso** dei **requisiti** di **elevata qualificazione o specializzazione**, tra cui almeno la **laurea** – in genere anche triennale – riconosciuta in Italia, o altro **titolo equipollente**.

**SCHEMA
RIASSUNTIVO DI
CONFRONTO
2023 / 2024**

NORMATIVA 2023	NORMATIVA 2024
Lavoratori e datori di lavoro, italiani e stranieri: Residenti estero nei 2 periodi di imposta precedenti	Lavoratori e datori di lavoro, italiani e stranieri: Residenti estero nei 3 periodi di imposta precedenti
Attività lavorativa prestata in Italia	Attività lavorativa prestata in Italia
Residenza fiscale ex art. 2 TUIR (versione 2023)	Residenza fiscale ex art. 2 TUIR (versione 2024)
Impegno residenza fiscale italiana 2 anni	Impegno residenza fiscale italiana 4 anni
Italiani non AIRE se residenti su base Convenzione	Italiani non AIRE se residenti su base Convenzione
No limite massimo reddito	Limite massimo reddito 600.000/anno
Sì redditi di impresa No redditi assimilati a lavoro autonomo	No redditi di impresa No redditi assimilati a lavoro autonomo
Nessun requisito specializzazione qualificazione	Solo lavoratori qualificati specializzati
No lavoratori distaccati in continuità	Sì lavoratori in continuità (residenza progressa 6/7)
No attesa UE "de minimis"	Sì attesa UE "de minimis"
Residenza anagrafica italiana entro 31.12.2023	Residenza anagrafica italiana dal 01.01.2024
5 periodi di imposta (inizio residenza + 4)	5 periodi di imposta (inizio residenza + 4)
Detassazione 70% (Mezzogiorno: 90%)	Detassazione 50% (60% se figlio minore)
Ulteriore quinquennio al 50% con figli/immobili	Ulteriore triennio al 50% con immobile 100%



• NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI BILANCI A PARTIRE DAL 01.01.2024

Il Parlamento Europeo¹⁹ ha **rivisitato** le **soglie dimensionali delle micro, piccole, medie e grandi imprese**. L'**innalzamento significativo** dei **parametri dimensionali** e interessa i **bilanci delle imprese** relativi agli **esercizi finanziari** che hanno **inizio dal 01.01.2024**, o in data successiva.

L'applicazione dei nuovi **criteri dimensionali** ha un **ruolo fondamentale** in termini di **obblighi e adempimenti** per le **imprese**.

Nella presente scheda analizzeremo l'impatto della disposizione in esame.

NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI BILANCI A PARTIRE DAL 01.01.2024									
PREMESSA	<p>Il Parlamento Europeo ha adottato le nuove soglie che definiscono le micro, piccole, medie e grandi imprese innalzando i parametri dimensionali²⁰, che dovranno applicarsi agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva.</p> <p>Si vedrà di seguito come gli Stati membri possano consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2023 o in data successiva. I limiti dimensionali citati nelle disposizioni del Codice Civile sono rilevanti per gli adempimenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai bilanci delle microimprese²¹, e ◆ per quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata²², <p>così come per numerose disposizioni contenute nei principi contabili OIC²³ e per la definizione del perimetro dell'obbligo sulla rendicontazione societaria della sostenibilità²⁴.</p>								
I NUOVI CRITERI DIMENSIONALI E DECORRENZA QUADRO SINOTTICO	<p>I limiti dimensionali modificati sono relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dello stato patrimoniale e ◆ totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. <p>I nuovi parametri sono i seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTO</th> <th style="text-align: center;">VARIAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">microimprese</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 350 mila a 450 mila euro, e ◆ quello dei ricavi da 700 mila a 900 mila euro </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">piccole imprese</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 4 milioni a 5 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 8 milioni a 10 milioni di euro. <p>Tali limiti sono previsti anche per i piccoli gruppi²⁵</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">medie e grandi imprese</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 20 milioni a 25 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 40 milioni a 50 milioni di euro. </td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	VARIAZIONI	microimprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 350 mila a 450 mila euro, e ◆ quello dei ricavi da 700 mila a 900 mila euro 	piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 4 milioni a 5 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 8 milioni a 10 milioni di euro. <p>Tali limiti sono previsti anche per i piccoli gruppi²⁵</p>	medie e grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 20 milioni a 25 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 40 milioni a 50 milioni di euro.
SOGGETTO	VARIAZIONI								
microimprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 350 mila a 450 mila euro, e ◆ quello dei ricavi da 700 mila a 900 mila euro 								
piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 4 milioni a 5 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 8 milioni a 10 milioni di euro. <p>Tali limiti sono previsti anche per i piccoli gruppi²⁵</p>								
medie e grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il totale attivo passa da 20 milioni a 25 milioni di euro, e ◆ quello dei ricavi da 40 milioni a 50 milioni di euro. 								

¹⁹ Con la Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Europea* il 21.12.2023.

²⁰ Ciò trova giustificazione nell'**inflazione registrata nel 2021 e 2022**.

²¹ Previsti nell'articolo 2435-ter.

²² Di cui all'articolo 2435-bis.

²³ Oic 9.

²⁴ Direttiva (UE) 2022/2464, "Corporate Sustainability Reporting Directive" – CSRD.

²⁵ Gli stati membri possono fissare soglie superiori da 6 milioni a 7,5 milioni (attivo) e da 12 milioni a 15 milioni (ricavi).



Tali limiti sono previsti anche per i gruppi di medie e grandi dimensioni

I **limiti** riferiti alle **medie imprese** sono quelli relativi anche alla redazione del **bilancio consolidato** che quindi variano di conseguenza²⁶.

DECORRENZA

I **Paesi membri** devono **adeguare** le **disposizioni legislative**, regolamentari e amministrative per **conformarsi ai nuovi parametri entro il 24.12.2024**, e comunicano immediatamente alla Commissione i testi modificati, prevedendo l'**applicazione** dei nuovi parametri per i bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024, o in data successiva.



Tuttavia, gli stessi Paesi possono **consentire** alle **imprese** di **applicare** le **nuove disposizioni** per gli **esercizi** che hanno **inizio il 01.01.2023 o in data successiva**.

Quadro sinottico: criteri dimensionali previgenti e vigenti dal 01.01.2024

Direttiva 2013/34/UE	Bilanci il cui esercizio finanziario ha inizio il 01.01.2024
	Direttiva (UE) 2023/2775
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microimpresa se non supera due delle seguenti soglie <ul style="list-style-type: none"> ✓ 350.000 euro di totale di bilancio, ✓ 700.000 euro di fatturato netto, o ✓ 10 dipendenti; ◆ Piccola impresa se non supera due delle seguenti soglie <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4 milioni di euro di totale di bilancio, ✓ 8 milioni di euro di fatturato netto, o ✓ una media di 50 dipendenti; ◆ Media impresa se non supera due delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 milioni di euro di totale di bilancio, ✓ 40 milioni di euro di fatturato netto, o 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microimpresa se non supera due delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 450.000 euro di totale di bilancio, ✓ 900.000 euro di fatturato netto, o ✓ 10 dipendenti; ◆ Piccola impresa se non supera due delle seguenti soglie <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 milioni di euro di totale di bilancio, ✓ 10 milioni di euro di fatturato netto, o ✓ una media di 50 dipendenti; ◆ Media impresa se non supera due delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 25 milioni di euro di totale di bilancio, ✓ 50 milioni di euro di fatturato netto, o

²⁶ Art. 27 del D.lgs 127/1991.



	✓ 250 dipendenti	✓ 250 dipendenti
I LIMITI CONTENUTI NEL CODICE CIVILE	<p>I limiti dimensionali contenuti nelle disposizioni del Codice civile²⁷ sono rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli adempimenti relativi ai bilanci delle microimprese <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Sono considerate microimprese le società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000;</i> 2) <i>ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000;</i> 3) <i>dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità</i> <p>Art. 2435-ter del c.c.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli adempimenti relativi ai bilanci in forma abbreviata <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000;</i> 2) <i>ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000;</i> 3) <i>dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</i> <p>Art. 2435-bis del c.c.</p> </div>	
I LIMITI CONTENUTI NELL'OIC 9	<p>L'innalzamento dei limiti dimensionali si riflette sui principi contabili OIC, in particolare ha rilevanza per l'OIC 9 relativamente all'opzione di utilizzare l'approccio semplificato – basato sulla capacità di ammortamento per la determinazione delle perdite di valore durevoli che impongono la svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, riservata alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle microimprese.</p>	
I PARAMETRI DIMENSIONALI NELLA DIRETTIVA (UE) CSRD, "REPORTING DI SOSTENIBILITÀ"	<p>La revisione dei limiti dimensionali ha rilevanza anche ai fini della categorizzazione relativa all'obbligo del reporting di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria²⁸.</p> <p>Di seguito le principali scadenze attuative del reporting di sostenibilità tenendo conto anche dei nuovi limiti dimensionali:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2024</p> <p>Le prime imprese chiamate ad applicare le nuove regole di rendicontazione delle questioni di sostenibilità nell'esercizio 2024, per i report pubblicati nel 2025, sono gli Enti di interesse Pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ superino il numero medio di 500 dipendenti; ◆ abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ stato patrimoniale > 25 mln € ✓ ricavi netti > 50 mln € </div>	

²⁷ artt. 2435-ter e 2435-bis.

²⁸ Direttiva (UE) 2022/2464, CSRD.





2025

Per l'anno successivo, quindi per l'esercizio che si chiude al 31.12.2025 (con scadenza nel 2026), l'obbligo di rendicontazione si allarga alle grandi imprese non quotate che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- ◆ 250 numero medio di dipendenti;
- ◆ **stato patrimoniale > 25 mln €**
- ◆ **ricavi netti > 50 mln €**


2026

Da ultimo con scadenza 2027, in riferimento all'esercizio 2026, sorge l'obbligo per le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- ◆ 10-250 numero medio di dipendenti
- ◆ 700.000-**50 mln euro di ricavi netti**
- ◆ 350.000-**25 mln euro di stato patrimoniale**

Sono, inoltre, ricompresi in questo cluster gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo.

Le PMI "ordinarie" possono anche scegliere di non adempiere all'obbligo fino al 2028.





CU 2024 LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI

ESEMPI PRATICI DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DATI FISCALI

INTRODUZIONE

Gli **enti sportivi dilettantistici**, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 18 marzo 2024**, le CU - Certificazioni Uniche, nelle quali vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Per effetto della riforma dello sport, contenuta nel D. Lgs. 36/2021 che ha trovato applicazione a partire dal 1° di luglio 2023, **è possibile che i sostituti di imposta debbano elaborare e trasmettere due distinti modelli CU 2024.**

Nella rubrica "Sapere per fare" di questa settimana, analizzeremo alcuni casi pratici di compilazione della sezione dati fiscale del modello di Certificazione Unica per i compensi corrisposti a lavoratori sportivi autonomi.

Nella prossima ci dedicheremo a casi pratici di compilazione in caso di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono le **novità** del nuovo **Modello CU 2024**?
2. **Quali** sono i **termini di trasmissione** del **Modello CU 2024**?
3. **Come** deve essere **compilato il Modello CU 2024** relativamente ai **compensi corrisposti nel 1° semestre 2023**?
4. **Come** deve essere **compilato il Modello CU 2024** relativamente ai **compensi corrisposti nel 2° semestre 2023**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO CU 2024?

R.1. L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello della Certificazione Unica 2024** relativa al periodo d'imposta 2023 e le relative istruzioni²⁹.

Tra **le principali novità** l'inserimento di nuovi quadri necessari a certificare i compensi percepiti nel settore sportivo dal 1° luglio 2023, data in cui è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo contenuta del D. Lgs. 36/2021:

- ◆ la **sezione "Reddito lavoro sportivo"** nei dati fiscali;
- ◆ la **sezione 3 bis "Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate"** nei dati previdenziali e assistenziali.

I **collaboratori sportivi** che hanno **lavorato** nel corso dell'**intero anno 2023** potranno ricevere **due distinte CU** in quanto:

- ◆ i **compensi corrisposti fino al 30.06.2023** costituiscono **redditi diversi** ⁽³⁰⁾;
- ◆ i **compensi corrisposti dal 01.07.2023** costituiscono **redditi**:
 - ✓ di **lavoro dipendente** o **assimilati**, oppure
 - ✓ di **lavoro autonomo**,
 a seconda dell'**inquadramento contrattuale** del singolo **collaboratore sportivo**³¹.

PERIODO	NATURA REDDITO	TIPOLOGIA CU
Compensi percepiti fino al 30.06.2023	Redditi diversi	Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Compensi percepiti dal 01.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Redditi lavoro dipendente (lavoro subordinato); ◆ Reddito assimilato al lavoro dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) 	Certificazione lavoro dipendente e assimilati
	Reddito lavoro autonomo (occasionale e abituale)	Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

D.2. QUALI SONO I TERMINI DI TRASMISSIONE DEL MODELLO CU 2024?

R.2. Il **termine ultimo** per **consegnare** al percettore delle somme ed **effettuare l'invio telematico** all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al **18 marzo 2024**, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo.

La **trasmissione** telematica delle **CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può invece avvenire entro il termine di

²⁹ Con il provvedimento n. 8253 pubblicato il 16 gennaio 2024.

³⁰ art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

³¹ art. 25 del D.lgs. 36/2021.



presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il **31 ottobre 2024**.

Scadenza	Adempimento
18.03.2024	Trasmissione telematica CU 2024 per redditi dichiarabili nel 730
	Consegna al contribuente CU 2024
31.10.2024	Trasmissione telematica 770/2024 e CU 2024 contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata

In generale prevista una **sanzione** pari a **100,00 euro** per **ciascuna certificazione**:

- ◆ **errata**,
- ◆ **omessa**, o
- ◆ **tardiva**.

In caso di **errata trasmissione**, la **sanzione non si applica** se l'**errore** viene **corretto entro i 5 giorni successivi** alla scadenza.

Qualora, poi, la **correzione** avvenga invece **entro 60 giorni**, le **sanzioni** sono **ridotte ad 1/3** (e quindi in misura pari ad **euro 33,33** per ogni CU irregolare).

D.3. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO CU 2024 RELATIVAMENTE AI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 1° SEMESTRE 2023?

R.3. Vediamo alcuni **esempi pratici** di compilazione del modello CU per i **compensi corrisposti ai lavoratori sportivi nel primo semestre 2023**.

ESEMPIO 1) CU rilasciata al collaboratore sportivo che non ha superato il limite dei 10.000 euro

Di seguito si illustra l'ipotesi di:

- ◆ **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno pari a € 1.000,00.**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Canale							
TIPOLOGIA REDDITUALE		N1							
DATI FISCALI									
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		
			<input type="checkbox"/>		1.000,00				
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto		
	22		1.000,00						
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute spese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto				
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	14	Addizionale regionale spesa	15	Addizionale comunale a titolo d'acconto				
16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	17	Addizionale comunale spesa	18	Imponibile anni precedenti				
19	Ritenute operate anni precedenti	20	Spese rimborsate	21	Ritenute rimborsate				

Nel **punto 1 - "Causale"** va indicato il codice che corrisponde al pagamento effettuato, in questo caso **N1** – indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi **erogati fino al 30.06.2023** nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di



collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nel **punto 4** - “**Ammontare lordo corrisposto**” va indicato l'**ammontare lordo** del **compenso** corrisposto, che **non ha concorso a formare il reddito** in quanto **inferiore ad euro 10.000,00**³².

L'importo deve essere inoltre **riportato nel successivo punto 7**.

Nel **punto 6** - “**Codice**” va indicato il **codice 22** - redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Nel **punto 7** - “**Altre somme non soggette a ritenuta**” va **ripetuto l'importo indicato nel punto 4** ovvero somme che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

ESEMPIO 2) CU rilasciata al collaboratore sportivo che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma

Si ipotizza un:

- ◆ **Compenso complessivo nel corso dell'anno pari a euro 11.000,00**, ripartito come segue:

Importo esente	€ 10.000,00
Importo imponibile	€ 1.000,00
◆ Ritenuta Irpef 23%	€ 230,00
◆ Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73%	€ 17,30
◆ Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90%	€ <u>9,00</u>
Netto corrisposto	€ 10.743,70

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		DATI FISCALI			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
N1	N1		<input type="checkbox"/>	11.000,00	
		Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'accanto
		22	10.000,00	1.000,00	
			Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'accanto
			230,00		12
			Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'accanto
			17,30		15
			Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
			9,00		18
			Ritenute sospese anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate
					21

Anche in questo caso nel **punto 1** - “**Causale**” va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero **N1** – indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

³² ai sensi dell'art. 69, comma 2 del TUIR.



Nel **punto 4** - “**Ammontare lordo corrisposto**” va indicato l'**ammontare lordo del compenso corrisposto**, comprensivo anche delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00³³), che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** - “**Codice**” va indicato il **codice 22** - redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Nel **punto 7** – “**Altre somme non soggette a ritenuta**” va indicato l'importo di euro 10.000,00, che **non costituisce reddito imponibile** per il percipiente³⁴ e, pertanto, non viene assoggettato a ritenuta.

Nel **punto 8** va indicato l'**imponibile** determinato dalla **differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e la somma non soggetta a ritenuta indicata nel punto 7**.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle **ritenute a titolo di imposta** operate nell'anno ovvero le ritenute operate **sulle somme oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.658,28**.

Nel **punto 13** va indicato l'**importo dell'addizionale regionale** all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

Nel **punto 16** va indicato l'**importo dell'addizionale comunale** all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

ESEMPIO 3) CU rilasciata a professionista in regime forfettario³⁵

Un **oggetto forfettario** presenta la seguente situazione:

- ◆ **compenso** corrisposto nel corso **dell'anno 1.000,00 euro**;
- ◆ **imposta di bollo** addebitata al cliente **2,00 euro**;
- ◆ **rivalsa 4% INPS gestione separata** addebitato al cliente **40,00 euro**.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI				
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Codice			
	1 A			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI	Anno	Autoliquidazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	2	3 <input type="checkbox"/>	4 1.042,00	5
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
	6 24	7 1.042,00	8	9

Nel **punto 1** - “**Causale**” va indicata la **causale** che individua la tipologia del pagamento effettuato, in questo caso **A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Nel **punto 4** - “**Ammontare lordo corrisposto**” va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che la rivalsa dell'INPS gestione separata è una forma di compenso e pertanto deve essere indicato nelle CU. Nella [risposta all'interpello n. 428 del 12.08.2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il **bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso** e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari; per tale ragione l'importo del bollo deve essere sommato al totale del compenso corrisposto.

³³ ai sensi dell'art. 69, comma 2 del TUIR.

³⁴ sempre ex art. 69, comma 2 del TUIR.

³⁵ ex art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.



Nel **punto 6** - “**Codice**” va indicato il **codice 24** - compensi non assoggettati a ritenuta, che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

Nel **punto 7** – “**Altre somme non soggette a ritenuta**” vanno indicate le somme indicate nel punto 4 che per espressa disposizione di legge **non sono assoggettate a ritenuta** ma **costituiscono reddito imponibile** in sede di dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO 4) CU rilasciata a professionista in regime ordinario soggetto a ritenuta del 20%

Si ipotizzi ora un diverso soggetto, che **non rientra nel citato regime forfetario**, che presenta:

- ◆ un **compenso** corrisposto nel corso **dell'anno di euro € 1.000,00**;
- ◆ la **rivalsa 4% INPS gestione separata = € 40,00**.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 A				
DATI FISCALI					
	Anno 2	Artificiosità 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4 1.040,00	Somme non soggette o ritenute per regime convenzionale 5	
Codice 6	Altre somme non soggette o ritenute 7	Imponibile 8 1.040,00		Ritenute o titolo d'acconto 9 208,00	

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, ancora una volta **A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Nel **punto 4** va indicato l'**ammontare lordo del compenso corrisposto**. Si precisa che la rivalsa dell'INPS **gestione separata** è una forma di compenso e pertanto deve essere indicato nelle CU.

Nel **punto 8** va indicato l'**imponibile**, che nel nostro caso corrisponde all'importo indicato nel punto 4.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle **ritenute d'acconto** operate nell'anno.

D.4. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO CU 2024 RELATIVAMENTE AI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2° SEMESTRE 2023?

R.4. Sezione dati fiscali

ESEMPIO 1) CU rilasciata per compenso occasionale in ambito sportivo che non prevede soglie di esenzione

Si ipotizza:

- ◆ Un **compenso pari a 1.000,00 euro** corrisposto ad un **lavoratore autonomo occasionale**³⁶ nel **2° semestre 2023**.

³⁶ art. 2222 c.c.



CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale 1 N2					
TIPOLOGIA REDDITUALE							
DATI FISCALI							
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<input type="checkbox"/>		1.000,00			
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
				1.000,00		200,00	

Nel **punto 1** - “**Causale**” va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, ossia **N2** – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D. Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a del TUIR).

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare **lordo** del compenso **corrisposto**.

Nel **punto 8** va indicato l'**imponibile**, che nel nostro caso corrisponde all'importo indicato nel punto 4.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle **ritenute d'acconto** operate nell'anno (ritenuta Irpef del 20%).

ESEMPIO 2) CU rilasciata per compenso occasionale in ambito sportivo che prevede soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative

A un diverso **lavoratore autonomo occasionale** è stato **corrisposto** un **compenso** nel 2° semestre 2023 di **euro 2.000,00**.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale 1 N3					
TIPOLOGIA REDDITUALE							
DATI FISCALI							
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<input type="checkbox"/>		2.000,00			
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
	22		2.000,00				

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, **N3** – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D. Lgs. 36/2021, **che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative** (art. 53, comma 2, lett. a del TUIR).

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 **anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito** (fino a euro 15.000,00³⁷) che devono essere inoltre **riportate nel successivo punto 7**. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare

³⁷ ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 36/2021.



non eccedente euro 15.000,00.

Nel **punto 6** - “Codice” va indicato il **codice 22** - **redditi esenti** ovvero somme che non costituiscono reddito.

Nel **punto 7** vanno indicate le somme indicate nel punto 4 che per espressa disposizione di legge **non costituiscono reddito imponibile** per il percipiente e, pertanto, **non sono soggette a ritenuta**.



Non è stato ancora chiarito dall' Agenzia delle Entrate se il **lavoro autonomo occasionale** gode della **franchigia fiscale**, per questo motivo i **committenti più prudenti** potrebbero aver trattenuto al collaboratore occasionale, quale lavoratore sportivo, la **ritenuta d'acconto del 20%**, calcolata sul compenso lordo senza considerare la soglia dei 15.000 euro.

ESEMPIO 3) CU rilasciata a professionista in regime forfetario³⁸

Un **soggetto forfetario** presenta la seguente situazione:

- ◆ **compenso corrisposto nel corso dell'anno pari ad euro 1.000,00;**
- ◆ **imposta di bollo addebitata al cliente per euro 2,00;**
- ◆ **rivalsa 4% INPS gestione separata addebitato al cliente di euro 40,00.**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Codice 1 A		
DATI FISCALI			
Anno	Anticipozione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2	3 <input type="checkbox"/>	4 1.042,00	5
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
6 24	7 1.042,00	8	9



Si pone l'attenzione sull'**opportunità di non addebitare** al cliente la **rivalsa INPS del 4%** fino a quando il professionista **non abbia superato la soglia di esenzione contributiva di € 5.000,00**.

ESEMPIO 4) CU rilasciata a professionista in regime ordinario

Ad un professionista viene **corrisposto** nel corso dell'anno **un compenso** a soggetto IVA ordinario **pari ad euro 16.000,00**.

Si ipotizza che il **professionista dichiarati dal 1° luglio (in fattura) di trovarsi nella condizione di non subire ritenuta** fino al raggiungimento della soglia di esenzione.

³⁸ ex art. 1, L. 190/2014.



CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE		A			
DATI FISCALI					
		2	3	4	5
		Asse	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenute per regime commerciale
			<input type="checkbox"/>	16.000,00	
		6	7	8	9
		Codice	Altre somme non soggette a ritenute	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
		20	15.000,00	1.000,00	200,00

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, ossia **A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta.



Si precisa che l'eventuale **rivalsa** dell'**INPS gestione separata** è una **forma di compenso**, e pertanto deve essere indicata nelle CU.

Devono essere ricomprese **nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36)** che devono essere inoltre **riportate nel successivo punto 7**.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 20** – prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, ha previsto la **non concorrenza alla base imponibile** di un importo complessivo annuo di € 15.000,00.

Nel **punto 8** va indicato l'**imponibile** determinato dalla **differenza** tra l'**ammontare lordo** di cui al punto 4 e la **somma non soggetta a ritenuta** indicata nel punto 7.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle **ritenute d'acconto** operate nell'anno (ritenuta Irpef 20%).



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 329911 del 09.02.2024](#)

Determinazione della **riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi**, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del **Comune di Campione d'Italia**, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

[Provvedimento 32958 del 9 febbraio 2024](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di gennaio.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024](#)

Attuazione del **primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche** e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 10/E del 6 febbraio 2024](#)

Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo** sui rapporti aventi ad oggetto le **cripto-attività** di cui



all'articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo "1727".

[Risoluzione 11/E del 6 febbraio 2024](#)

Codice tributo per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali** applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 28 del 02.02.2024 alla n. 38 del 08.02.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 09.02.2024 AL 23.02.2024

Venerdì 9 febbraio 2024

Entro le ore 24.00 del 9 febbraio 2024, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno presentato la richiesta di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2023, dovranno procedere con l'invio della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2023.

La Dichiarazione sostitutiva deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio online messo a disposizione [nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate](#).

Qui il [Modello \(fac-simile\) e istruzioni di compilazione](#).

Giovedì 15 febbraio 2024

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Giovedì 15 febbraio 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì 15 febbraio 2024

Prorogato al 15 febbraio 2024 (in luogo del 31 gennaio) il termine per le comunicazioni delle informazioni



relative al 2023 da parte dei gestori di piattaforme online.

Entro tale data i **gestori di piattaforme digitali** residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), devono **comunicare** all’Agenzia delle Entrate **i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi** realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.

La comunicazione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione, [in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate](#).

L’applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC7 decorre dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024, **prorogato al 15 febbraio 2024**, e il primo scambio automatico dovrà avere luogo entro il 29 febbraio 2024.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell’imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la “Tobin Tax”** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.



Venerdì **16 febbraio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **gennaio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 febbraio 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **gennaio 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla



liquidazione e versamento dell'Iva relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **quarto trimestre 2023**, tramite modello F24.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **gennaio 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I sostituti d'imposta devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, sulle **rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2023**, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 febbraio 2024**

Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2023 da parte dei **contribuenti "speciali"** e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Contribuenti trimestrali speciali (naturali)

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti



- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) **ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio** dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Martedì **20 febbraio 2024**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di gennaio**, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

